



Mediatori marittimi Nuove iscrizioni

Le imprese che intendono iniziare l'attività di mediatore marittimo devono presentare, alla Camera di Commercio competente in relazione al luogo di esercizio della stessa, esclusivamente per via telematica tramite la procedura della Comunicazione Unica detta "COMUNICA", una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art. 19 della legge 241/1990) utilizzando l'apposito modello ministeriale.

La modulistica è disponibile in Comunica Starweb e consente di predisporre la domanda/denuncia per il registro delle imprese con la compilazione del modello ministeriale "MEDIATORI MARITTIMI" in formato pdf e xml integrato in essa.

La SCIA deve essere allegata alla domanda di iscrizione o denuncia di inizio attività al Registro delle Imprese/Rea corredata dalle certificazioni e delle dichiarazioni previste dalla Legge.

La SCIA sostituisce la precedente iscrizione al ruolo dei mediatori marittimi e costituisce pertanto il titolo per l'esercizio dell'attività che NON può essere iniziata prima della sua presentazione al registro delle imprese/rea.

La SCIA, completa di tutti gli allegati dovuti, deve essere presentata contestualmente al modello previsto per il Registro delle Imprese/Rea (modello I1 - I2 - UL - S5) quale denuncia di inizio dell'attività di mediatore marittimo. **NOTA BENE:** la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della "SCIA".

I titolari di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti delle società e gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa, anche presso le ulteriori localizzazioni, devono possedere i requisiti di idoneità da attestare mediante la compilazione della sezione "REQUISITI" del modello SCIA "- MEDIATORI MARITTIMI -" e nell'"INTERCALARE REQUISITI" .

Inoltre nei confronti di tutti i soggetti indicati dalla normativa antimafia, compresi gli eventuali preposti, non devono sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni.

Pertanto tutti i soggetti indicati dalla normativa antimafia devono compilare la dichiarazione sostitutiva requisiti antimafia utilizzando l'apposito modello che riporta nelle note l'elenco dei soggetti. Dette dichiarazioni dovranno essere allegate insieme alla modulistica ministeriale.

L'impresa che esercita l'attività in più unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse. Presso ogni localizzazione in cui si svolge l'attività, l'impresa nomina almeno un preposto, in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell'attività, autocertificati nel modello – MEDIATORI MARITTIMI e INTERCALARE REQUISITI.

È ammessa anche la preposizione dello stesso soggetto presso più localizzazioni a condizione che, in base all'organizzazione dell'attività svolta, venga garantita la copertura delle localizzazioni nel rispetto della normativa vigente. Si veda modello standard di dichiarazione da rendere da parte del titolare di impresa individuale o del legale rappresentante di società allegato e pubblicato a scarico.

L'obbligo di comunicare i dipendenti o collaboratori non sussiste quando costoro sono adibiti solo a mansioni/funzioni di segreteria e di amministrazione.

Acquisita la SCIA l'ufficio, verificata la completezza della modulistica, della sua regolare compilazione e degli allegati necessari, evade la pratica attribuendo la qualifica di mediatore marittimo.

Sempre nei termini di legge procede poi alle verifiche delle dichiarazioni rese e in caso di false dichiarazioni emette il provvedimento di divieto prosecuzione dell'attività da iscriversi nel rea, con conseguente annotazione della cessazione dell'attività medesima, salva la denuncia alla autorità giudiziaria per dichiarazioni mendaci.

In caso di esito favorevole delle verifiche non esegue alcuna comunicazione, costituendo la scia il titolo all'esercizio dell'attività.

In caso di irregolarità procede a richiedere le necessarie regolarizzazioni ove possibili o a disporre i divieti prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.